



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

AS1
ORIGINALE

Corpo di Polizia Locale

Polizia Amministrativa

Tel.0781-62257-675900-Fax-0781-64758

e-mail polizialocale@comune.carbonia.ca.it

PEC polizialocale@pec.comcarbonia.org

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Funzionario Incaricato

Prot. n° H6958

ORDINANZA N° 385 DEL 17 OTT. 2018

Oggetto: disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il fenomeno della ludopatia è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle droghe e dell'alcool;
- il gioco d'azzardo patologico rappresenta attualmente un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali;
- l'incremento di tale patologia tra la popolazione ha condotto il legislatore già nel 2012 con la legge 8 novembre 2012, n. 189, ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) *"con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità"*;

RILEVATO CHE

- l'Amministrazione comunale ha attivato le verifiche sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico nel territorio di Carbonia già nell'anno 2017 con interlocuzioni con l'Azienda tutela della Salute sia con gli operatori economici del settore;
- l'Associazione Assi.gap onlus (Associazione sarda per lo studio e gli interventi sul gioco d'azzardo patologico) ha curato un osservatorio nel territorio comunale dal quale emerge un costante aumento degli apparecchi SLOT nei locali autorizzati e ha manifestato forte preoccupazione per la diffusione del fenomeno della ludopatia;
- la nota pervenuta all'Amministrazione comunale dall'Ats – Azienda Tutela Salute – ASSL Carbonia – Dipartimento salute mentale e dipendenza (prot. PG/2017/117541 del 29.03.2017) fa emergere che: *"Il fenomeno della dipendenza dal gioco d'azzardo è un problema di natura sanitaria con gravi implicazioni sociali in termini di costi per la società e la sanità pubblica. Tale realtà è dilagante ma la sua dimensione non è identificabile con precisione. Nella maggior parte dei casi, tra l'esordio del disturbo e l'arrivo al Servizio per una presa in carico, possono trascorrere tanti anni, e la situazione che si presenta alla nostra attenzione è sovente disastrosa, dal punto di vista finanziario, sociale, lavorativo e familiare [...] I pazienti attualmente seguiti dal SerD di Carbonia sono 54, di cui 47 maschi e 7 femmine e 24 dal SerD di Iglesias, di cui 20 maschi e 4 femmine. [...] La nuova tecnologia permette un contatto diretto che elude la sorveglianza degli adulti e favorisce un approccio estremamente precoce con il gioco d'azzardo. [...] Rispetto*



all'utenza del SerD è opportuno parlare dei nostri pazienti invisibili: i pazienti invisibili sono per l'appunto tutti coloro che, benchè non presi in carico dai Servizi, sono affetti dalla patologia in questione, e di cui noi veniamo a conoscenza attraverso altri canali informativi. [...]. Sempre grazie alla prevenzione si è evinto che tra i più giovani c'è una scarsa se non assente percezione del rischio che si corre nell'avvicinarsi all'attività del gioco d'azzardo [...].

ATTESO CHE

- *la nota dell'ATS, sopra richiamata, si conclude con "Noi riteniamo che sia un dovere morale e sociale delle istituzioni, attuare tutte le iniziative possibili, volte al contenimento dell'esposizione dei giovani e della popolazione in generale. L'azione congiunta può rappresentare un importante risorsa per operare in sinergia una prevenzione primaria e secondaria al problema [...]."*
- *con la nota integrativa l'Azienda tutela della Salute (prot. pg/2017/251258 del 13.07.2017) ha evidenziato: "Ciò che maggiormente preoccupa gli operatori del Servizio è la difficoltà del paziente nello strutturare un'adeguata consapevolezza di malattia" [...]. I fatti di cronaca ci segnalano eventi suicidari che, spesso, a posteriori, vengono ricondotti a problematiche azzardo correlate. [...]. Un dato interessante emerso durante lo svolgimento delle attività di prevenzione condotte presso le scuole del territorio è l'età minima di contatto con l'azzardo, che si aggira intorno ai 9-10 anni, che viene promosso dalle stesse figure genitoriali in occasione delle frequentazioni di luoghi in cui si gioca";*

CONSIDERATO CHE

- *nell'anno 2018 l' Azienda Tutela della Salute ha comunicato (nota ns. prot. 39223 del 06.09.2018) l'aumento del numero di pazienti in trattamento in gioco d'azzardo patologico presso il SERD di Carbonia. Infatti alla data del 31.03.2018 i pazienti in cura sono in totale n. 64 (n. 56 maschi; n. 8 femmine) con un incremento di 10 unità rispetto ai dati forniti in data 23.03.2017. I dati forniti dall'ATS sul territorio del Sulcis, comprensivi quindi del SERD di Carbonia e Iglesias, dimostrano ugualmente un aumento delle persone in cura per la patologia da gioco: 99 pazienti nel 2018 contro i 78 pazienti dell'anno 2017;*

VISTO CHE

- *l'articolo 50 comma 5 del TUEL prevede altresì che "...In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...";*
- *la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n.59 del 26.03.2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'articolo 12 prevede che "nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali ... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica...la tutela dei consumatori ...) l'accesso e l'esercizio di un'attività...possono...essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici";*

- 
- il Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 n. 148, consente di stabilire *“restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche”*, ivi compreso *“il divieto di esercizio di un’attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una determinata area”*, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;
 - la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d’azzardo *“...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell’ambito ‘dell’ordine pubblico e della sicurezza’ di competenza esclusiva dello Stato”*;
 - il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. *Salva Italia*) all’articolo 31 comma 2 recita *“...secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali”*;

VISTO CHE

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all’art. 3, comma 2 recita: *“Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”* e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell’art. 50, comma 7; inoltre *“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;
- la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23 giugno 2010 nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal e negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l’art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *“esercizi pubblici”*;
- il 23 dicembre 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che *“...va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL ...Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati*



esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS , in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria”;

- con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i Magistrati hanno: *“avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;*
- con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *“è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;*
- il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che *“...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione”* e afferma anche che *“...il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c. 2. del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia.”;*
- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;

CONSIDERATO CHE

- al Sindaco, in forza delle norme e delle disposizioni sopra citate valide quali espresse motivazioni di fatto e diritto, è consentito disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici;

ATTESO CHE

- con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno della ludopatia ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno;

PRESO ATTO CHE

- nella giornata del 7 settembre 2017, in Conferenza unificata, è stata sancita l'intesa tra Governo, Regioni e Comuni sul riordino del settore del gioco d'azzardo che può



essere così riportata in sintesi: 1) saranno dimezzati in tre anni i punti gioco e le macchinette più vecchie verranno rottamate e sono in parte rimpiazzate con altre collegate direttamente con i Monopoli di Stato; 2) i comuni decidono le fasce orarie di chiusura, fino a sei ore consecutive al giorno, di queste attività e impongono la loro distanza da tutti i luoghi che riteniamo sensibili, come scuole e chiese; 3) aumenterà lo standard di qualità e sicurezza dei punti gioco nei quali dovranno essere assicurati accesso selettivo, tramite l'identificazione con documento e giocatore e videosorveglianza;

RICHIAMATO

- il Regolamento comunale per la disciplina degli apparecchi di trattenimento e svago, sale giochi, sale bingo e agenzie di scommesse approvato con deliberazione n. 68 del 2.11.2015 dal Consiglio comunale che all'art. 9 prevede "Le sale da gioco dovranno attenersi agli orari e alle eventuali altre prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000. Alle medesime ordinanze soggiacciono anche le attività di gioco esercitate presso i pubblici esercizi, nonché presso altre attività regolarmente utilizzate per il gioco (circoli privati esercizi commerciali, etc.)";

VISTA

- l'attività istruttoria ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche svolta dal Responsabile del procedimento dott. Usai Andrea, incaricato con deliberazione di Giunta Municipale n. 143 del 03.07.2018, e in particolare la proposta di delimitazione oraria, l'avvio di procedimento tramite avviso pubblico e la bozza di provvedimento allegato, la nota alle Associazioni di categoria, la nota all'Agenzia delle Dogane e Monopoli, le osservazioni dei soggetti interessati e la conclusione del procedimento (agli atti d'Ufficio del Comando di Polizia Locale);


RITENUTO NECESSARIO

- alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento di regolazione di orari di funzionamento e uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito nella tutela della libertà d'impresa;
- intervenire per contrastare il grave fenomeno del gioco compulsivo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale di Carbonia e che rischia di pregiudicare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo;

ORDINA

1. di stabilire le seguenti fasce orarie massime di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), come di seguito:
 - a) Autorizzazioni ex art. 86 T.U.L.P.S. (es. bar, ristoranti, alberghi, circoli, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ecc.):

dalle ore **9:00 alle ore 13:00** e dalle ore **17:00 alle ore 23:00** di tutti i giorni, festivi compresi;
 - b) Autorizzazioni ex art. 86 T.U.L.P.S (sale da gioco) e ex art. 88 TULPS (es. agenzie di scommesse, sale VLT, esercizi di raccolta gioco, ecc.):



dalle ore **9:00 alle ore 13:00** e dalle ore **17:00 alle ore 01:00** di tutti i giorni, festivi compresi;

DISPONE

2. La fascia oraria massima sopra indicata dovrà essere rispettata indipendentemente dall'orario di attività eventualmente stabilita per tipologia di esercizio;
3. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito e singolo interruttore elettrico.
4. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare dell'esercizio è tenuto ad osservare quanto sopra indicato e esporre un cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S.

SANZIONI

La violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, come di seguito:

- Euro 300,00 per l'inosservanza dell'orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- Euro 200,00 per la mancata affissione di idoneo avviso al pubblico, o ai soci in caso di circolo privato sugli orari di funzionamento.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110 del TULPS.

La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..

Si informa che il Responsabile del procedimento è il dott. Usai Andrea, Responsabile del Corpo di Polizia Locale, con sede a Carbonia in via Mazzini, 68, tel. 0781 62257.

Contro la presente ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Carbonia, lì 15.10.2018



IL SINDACO
dott.ssa Paola Massidda



La presente ordinanza sia notificata:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cagliari
- alla Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia
- ai Carabinieri Comando Compagnia e Stazione di Carbonia
- ai Carabinieri Stazione di Cortoghiana
- alla Guardia di Finanza
- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Cagliari
- al Comando della Polizia Locale di Carbonia